

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione con la società Eagles srl per l'erogazione di prestazioni psichiatriche presso la struttura sanitaria psichiatrica denominata Serenity House situata nel comune di Montegrimano Terme (PU). Anni 2020-2022.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C Bilancio e del Dirigente della UOC Controllo di Gestione, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera "A", tra ASUR AV1 e società Eagles srl con sede nel comune di Montegrimano Terme (PU), in via strada per San Marino n. 48, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale presso la struttura denominata Serenity House (SRP 1 cod. ORPS 603802 - SRP 2.1. cod. ORPS 603801 - SRP 3.1.1 cod. ORPS 603803) dal 01.01.2020 al 31.12.2022;
- 2 di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n 40 posti letto : n 5 per il livello assistenziale SRP 1, n. 20 posti letto per il livello assistenziale SRP 2.1 e n 15 posti letto per il livello assistenziale SRP 3.1.1 con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente;
- 3 di delegare il Direttore AV1 dr Romeo Magnoni alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
- 4 di attestare chela spesa per l'anno 2020, relativa alla prosecuzione dell'inserimento di utenti in carico al DSM-AV1 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Eagles srl, è quantificata in €

- 168.823,20, bolli inclusi, e che la stessa sarà registrata nel bilancio 2020 al conto economico 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche", e resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1;
- 5 di precisare che l'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore;
- 6 di nominare quali Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Lisi Direttore f.f. UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti i Direttori f.f. DSM AV1 Dr. Nazareno Balestra e Dr.ssa Simonetta Montesi;
- 7 di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa ;
- 8 di trasmettere il presente atto al :
- al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della LR n 26/96 e smi;
 - al Direttore dell'AV1;
 - al Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate AV1;
 - ai Direttori DSM di tutte le Aree Vaste;
- 9 di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR dell'art. 1 c. 2 della LR n 36/2013;

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pierluigi Giolineti)

Il Direttore Sanitario f.f.

(Dr. Remo Appignanesi)

Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria

(Dr. Giovanni Feliziani)

Il Direttore Generale

(Dr.ssa Nadia Storti)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Dipartimento Salute Mentale - UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate)

Normativa di Riferimento

- D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- L.R. n. 20 del 16.3.2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e ss.mm.ii";
- D.G.R. n. 1011 del 09.07.2013 "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale";
- DGRM N. 1331 del 25.11.2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM 289 del 09/04/2015: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010 - 2014 - Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra-ospedaliere, socio-sanitaria e sociale";
- L. R. n. 21 del 30.9.2016 "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubb. e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" e s.m.i.;
- D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- Decreto Dirigente P.F. Accreditamenti n. 203 del 01 agosto 2017: "... ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "SERENITY HOUSE" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N.40 POSTI LETTO E IN REGIME SEMIRESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N.15 POSTI CENTRO DIURNO ALZHEIMER - SITUATA IN VIA PER SAN MARINO N.48 - COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME (PU) CODICI ORPS: 603803 (SRP3) - 603801 (SRP2) - 603802 (SRP1) - 601706 (CENTRO DIURNO ALZHEIMER) - RINNOVO";
- DGRM 1588 del 28/12/2017 - Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGRM 1011/2013;
- DGRM 47 del 22/01/2018 ad oggetto: Art. 13, comma 1 della L.R. 7/2017 - adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. e Regolamento Reg.le 8 marzo 2004 n. 1;
- REGOLAMENTO REGIONALE 01 febbraio 2018, n. 1: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";

- DGRM 1115 del 6/08/2018 "Servizi integrati delle aree: sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con Enti gestori; cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative";
- DGRM 1539 del 06/12/2019 "Residenzialità e Semi-residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'Offerta";
- DGRM n.1674 del 30/12/19 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020";
- Det. ASUR/DG n. 72 del 12/02/2018: "Convenzione con la società Eagles srl per l'erogazione di prestazioni psichiatriche presso la struttura sanitaria psichiatrica denominata Serenity House situata nel comune di Montegrimano Terme (PU). Anno 2018 e anno 2019".

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale e dall'UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazione

Nell'ambito del quadro normativo sopraindicato si configura il rapporto contrattuale che da diversi anni intercorre tra l'ASUR AV1 e la Struttura Residenziale Psichiatrica denominata Serenity House, situata nel comune di Montegrimano Terme (PU), in via strada per San Marino n 48, gestita dalla società Eagles srl, con sede legale in Monte grimano Terme (PU) via strada per san marino n 48 codice fiscale/partita iva 01382420410,

Con Determine ASUR sono state stipulate per gli anni dal 2016 al 2019 le convenzioni, con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche da parte della Residenza Psichiatrica Serenity House, di cui l'ultima approvata con Det. ASUR/DG n. 72 del 12/02/2018, secondo i seguenti moduli assistenziali, posti letto e tariffe sotto elencati, per una spesa prevista relativa all' AV1 per gli anni 2018 e 2019 quantificata annualmente in € 113.546,22:

Denominazione Struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Serenity House 603802	SRP 1	5	€ 170,00
Serenity House 603801	SRP 2.1	20	€ 140,00
Serenity House 603803	SRP 3.1.1	15	€ 80,50

Impronta documento:

(Rif. documento cartaceo

Impegno di spesa

Impronta documento: 8D46C7AE5E3E33C589CBBB.A23285BB5D0FE50DA1. 8/04 del 14/05/2020 AA\1PRCON_D(L)

La struttura Serenity House ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto n. 203 del 01 agosto 2017, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale valido ai sensi del comma 9 dell'art. 16 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., ed ha presentato istanza di rinnovo nell'anno in corso, come da documentazione acquisita agli atti. La struttura ha autocertificato la permanenza dei requisiti autorizzativi, nelle more di una revisione regionale sulla base della citata legge, così come modificata dalla LR n. 21/2016, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche.

I Direttori f.f. del DSM-AV1, con note acquisite agli atti, Id. 1147448 del 5/03/20120 e ID. n. 1147590 del 6/03/2020, disponevano per l'anno 2020, tra gli altri, la prosecuzione degli inserimenti di n. 5 utenti in carico a DSM AV1, nella Residenza Psichiatrica Serenity House, nell'ambito del numero di posti letto della presente convenzione nei livelli assistenziali SRP 2.1 e SRP 3.1.1, per una spesa complessiva relativa all'AV1 per l'anno 2020, quantificata in € 168.823,20, bolli inclusi. L'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore.

Il presente atto recepisce e approva l'accordo contrattuale per gli anni dal 2020 al 2022, fatti salve eventuali delibere regionali in materia di livelli assistenziali, tariffe e provvedimenti che impongano vincoli economici di contenimento della spesa per gli anni di riferimento, i quali saranno automaticamente applicati all'accordo in parola in quanto atti presupposti e determinanti il contenuto dello stesso.

La particolare tipologia delle prestazioni richieste dai Direttori f.f. del DSM AV1 ed erogate dalla struttura denominata Serenity House sottrae la convenzione dall'applicazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 50/2016 in tema di appalti pubblici e dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come confermato dalla determinazione ANAC n. 4/2011 e dalla recente delibera ANAC n. 556 del 31/05/2010.

La Regione Marche ha provveduto, per la determinazione della retta, a definire con DGRM n. 1331/2014 le tariffe giornaliere e i criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi socio-sanitari, in relazione al livello assistenziale richiesto dal sanitario che autorizza l'inserimento ed alle conseguenti figure professionali previste per garantire lo stesso all'interno della struttura. Riguardo alla struttura Serenity House i moduli assistenziali, i posti letto e le tariffe sono quelli di seguito riportati:

Denominazione Struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Serenity House 603802	SRP 1	5	€ 170,00
Serenity House 603801	SRP 2.1	20	€ 140,00

Serenity House 603803	SRP 3.1.1	15	€ 80,50
--------------------------	-----------	----	---------

Per quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo Contrattuale oggetto del presente atto, secondo lo schema di convenzionamento allegato che si sottopone all'approvazione del Direttore Generale, specificando che lo stesso ha carattere di convenzione quadro con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente.

La modalità di utilizzo dei posti letto disponibili da parte delle AAVV deve essere concordata preventivamente con il Direttore DSM AV1, individuato come responsabile degli inserimenti.

Per i suddetti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse

SI PROPONE AL DIRETTORE

L'adozione della determina nei seguenti termini:

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera "A", tra ASUR AV1 e società Eagles srl con sede nel comune di Montegrimano Terme (PU), in via strada per San Marino n. 48, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale presso la struttura denominata Serenity House (SRP 1 cod. ORPS 603802 - SRP 2.1. cod. ORPS 603801 - SRP 3.1.1 cod. ORPS 603803) dal 01.01.2020 al 31.12.2022;
2. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n 40 posti letto : n 5 per il livello assistenziale SRP 1, n. 20 posti letto per il livello assistenziale SRP 2.1 e n 15 posti letto per il livello assistenziale SRP 3.1.1 con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente;
3. di delegare il Direttore AV1 dr Romeo Magnoni alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
4. di attestare chela spesa per l'anno 2020, relativa alla prosecuzione dell'inserimento di utenti in carico al DSM-AV1 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Eagles srl, è quantificata in € 168.823,20, bolli inclusi, e che la stessa sarà registrata nel bilancio 2020 al conto economico 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche", e resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1;
5. di precisare che l'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore;
6. di nominare quali Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Lisi Direttore f.f. UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e quali Responsabili dell'esecuzione

Impronta documento:

(Rif. documento cartaceo


Impegno di spesa

Impronta documento. 8D46C7AE5E3E33C589CBBBA23285BB5D0FE50DA1, 8 04 del 14/05/2020 AAV1PRCON_D(L)

- dei contratti i Direttori f.f. DSM AV1 Dr. Nazareno Balestra e Dr.ssa Simonetta Montesi;
7. di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa ;
 8. di trasmettere il presente atto al :
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della LR n 26/96 e smi;
 - al Direttore dell'AV1;
 - al Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate AV1;
 - ai Direttori DSM di tutte le Aree Vaste;
 9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR dell'art. 1 c. 2 della LR n 36/2013;

Il Responsabile della fase istruttoria

(Dott. Massimo Carloni)



Il Responsabile del Procedimento
Dirigente f.f. U.O.C. Gestione amministrativa
personale convenzionato e strutture accreditate

(Dott.ssa Anna Maria Lisi)



Il Direttore f. f. del DSM Pesaro-Fano AV1

(Dr. Nazareno Balestra)



Il Direttore f. f. del DSM Urbino AV1

(Dr.ssa Simonetta Montesi)



Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina relativa all'anno Bilancio 2020, sarà resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione

(Dott.ssa Anna Olivetti)



Area Contabilita' Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza

(Dott.ssa Laura Cardinali)



La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale.

- ALLEGATI -

Schema di convenzione tra ASUR e struttura denominata Serenity House anni 2020-2022.

Allegato A) Determina DG Asur n. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l'ASUR Area Vasta 1 e Società Eagles srl

Anni 2020-2022

Tra l'ASUR Marche, con sede legale in via Oberdan n. 2 ad Ancona, codice fiscale e partita iva 02175860424, rappresentata, ai sensi della Determina DGASUR n 520/05.09.2016, dal Direttore dell'Area Vasta n.1 Dr Romeo Magnoni nato a nato a Cagliari il 28/03/1955 CF MGNRM055C28B352Z

e

la Società Eagles srl, con sede legale in Monte grimano Terme (PU) via strada per san marino n 48 codice fiscale/partita iva 01382420410, ente gestore della struttura residenziale psichiatrica denominata Serenity House (ORPS 603801-603802-603803) sita nel comune di Montegrimano Terme, in via strada per san marino 48, rappresentata dal dr Giovanetti Ferruccio nato a Montegrimano Terme (PU) in data 08/08/1955 in qualità di Amministratore Unico

si stipula il seguente Accordo contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n 1;
- Che la Struttura ha ottenuto il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale come Residenza Psichiatrica con provvedimento n. 203 del 01 agosto 2017 per n 40 posti letto di cui n 5 pl di SRP1 n. 20 SRP2.1 e n 15 pl di SRP3.1.1;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo, valido dal 01/01/2020 al 31/12/2022 disciplina il rapporto tra l'ASUR e la Società Eagles srl che gestisce la struttura residenziale psichiatrica denominata Serenity House come sopra identificata, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art.2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche

Per quanto sopra la Struttura Serenity House erogherà prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n 1331/2014. che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01.01.2015. I livelli assistenziali autocertificati dalla struttura ex DGRM n. 1331/2014 corrispondono, per la struttura residenziale psichiatrica Serenity House, ai livelli assistenziali SRP1, SRP 2.1 e SRP 3.1.1.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni saranno erogate in favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'ASUR Marche con spesa a carico del S.S.R., all'interno del numero di posti della presente convenzione, per gli anni 2020-2022 nei livelli assistenziali SRP1, SRP2.1 e SRP3.1.1.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento. Al fine di dare omogeneità alla

procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AV1, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all' ASUR – AV1, l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il D.S.M. e la struttura.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del direttore sanitario del DSM, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione Struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera

Serenity House 603802	SRP 1	5	€ 170,00
Serenity House 603801	SRP 2.1	20	€ 140,00
Serenity House 603803	SRP 3.1.1	15	€ 80,50

Per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, la spesa per l'anno 2020 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Atena è quantificata in € 168.823,20, bolli inclusi, mentre per le altre Aree Vaste l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.

L'impegno economico per gli anni 2021-2022, sarà determinato annualmente dalle singole Aree Vaste sulla base degli inserimenti disposti dai rispettivi Direttori del DSM e sarà comunicato formalmente al fornitore.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per la tariffa dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti (€ 170,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale SRP 1.; € 140,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale SRP 2.1.; € 115,00 con 70% a carico del SSR e 30% a carico dell'utente/comune di residenza per il livello assistenziale SRP 3.1.1.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L' Area Vasta 1 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Area Vasta uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n 1 la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Impronta documento:

(Rif. documento cartaceo

Impegno di spesa

Impronta documento: 8D46C7AE5E3E33C589CBBBA23285BB5D0FE50DA1, 8:04 del 14/05/2020 AAVIPRCON_D(L)

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 14 Tutela della privacy

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 679/2016" e al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura accreditata assicura in ogni caso espressamente che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

L'Area Vasta n 1, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 50/2016 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali .

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 1 secondo le procedure previste dalla legge .

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore ASUR/Area Vasta n 1 _____

Allegato n. 1- Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali

Allegato n 1

all' Accordo Contrattuale
tra ASUR AV1 e societa' Eagles srl

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto l'Asur Marche – Area Vasta 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 "Regolamento UE 679/2016" e dell'art. 20 "Regolamento organizzativo Privacy" dell'Asur, adottato con determina del Direttore Generale ASUR n 349 del 30.05.2018 e s.m.i.

NOMINA

Il Dott Ferruccio Giovannetti nato a Montegrimano Terme (PU) in data 08.08.1955 responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la società Eagles srl possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR AV1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandole i compiti di cui all'art.29 del D Lgs.vo n 196/2003 e s.m.i. La SV è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare, secondo la propria organizzazione interna, le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'art. 32 del "Regolamento UE 679/2016". Resta inteso che, nel caso si avvalga d'incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Luogo _____ data _____

Per accettazione

Firma del Responsabile _____

Impronta documento:

(Rif. documento cartaceo

Impegno di spesa

Impronta documento: 8D46C7AE5E3E33C589CBBBA23285BB5D0FE50DA1, 8:04 del 14/05/2020 AAV1PRCON_D(L)

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione con la società Atena srl per l'erogazione di prestazioni psichiatriche c/o la struttura sanitaria psichiatrica "Atena". Anni 2020-2022.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C Bilancio e del Dirigente della UOC Controllo di Gestione, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera "A", tra ASUR AV1 e società Atena s.r.l. con sede nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10 (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale dal 01.01.2020 al 31.12.2022 presso la struttura denominata "Atena" (SRP 2.1 cod. ORPS 603800- SRP 3.1.1 cod. ORPS 603662);
2. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n. 33 posti letto, di cui n. 13 per il livello SRP 2.1 e n. 20 per il livello SRP 3.1.1, con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente;
3. di delegare il Direttore AV1 dr Romeo Magnoni alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
4. di attestare che la spesa per l'anno 2020, relativa alla prosecuzione dell'inserimento di utenti in carico al DSM-AV1 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Atena, è quantificata in € 160.422,00, bolli inclusi, e che la stessa sarà registrata nel bilancio 2020 per l'importo di € 120.172,00 al conto economico 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle

persone con disabilità psichiche", per l'importo di € 40.250,00 al conto 0505100101 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol" e che la stessa sarà resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1;

5. di precisare che l'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore;
6. di nominare quali Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Lisi Direttore f.f. UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti i Direttori f.f. DSM AV1 Dr. Nazareno Balestra e Dr.ssa Simonetta Montesi;
7. di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa ;
8. di trasmettere il presente atto al :
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della LR n 26/96 e smi;
 - al Direttore dell'AV1;
 - al Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate AV1;
 - ai Direttori DSM di tutte le Aree Vaste;
9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR ai sensi dell'art. 1 c. 2 della LR n 36/2013;

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

Il Direttore Sanitario ~~Dr.~~
(Dr. Romano Appignanesi)

Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria
(Dr. Giovanni Feliziani)

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Nadia Storti)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Dipartimento Salute Mentale - UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate)

Normativa di Riferimento

- D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- L.R. n. 20 del 16.3.2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e ss.mm.ii";
- D.G.R. n. 1011 del 09.07.2013 "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale";
- DGR N. 1331 del 25.11.2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR 1011/2013";
- DGR 289 del 09/04/2015: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010 - 2014 - Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra-ospedaliere, socio-sanitaria e sociale";
- L. R. n. 21 del 30.9.2016 "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubb. e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" e s.m.i.;
- D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- DGR 1105 del 25/09/2017: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 -DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliere, socio-sanitaria e sociale";
- DGR 1588 del 28/12/2017 – Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013;
- DGR 47 del 22/01/2018 ad oggetto: Art. 13, comma 1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. e Regolamento Reg.le 8 marzo 2004 n. 1;
- REGOLAMENTO REGIONALE 01 febbraio 2018, n. 1: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- DGR n. 1115 del 6/08/2018: "Servizi integrati delle aree: sanitaria extraospedaliere, socio-sanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori: cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative";
- DGR n. 128 del 13/02/19 "Avvio delle progettualità "prioritarie" di cui al punto 4, lettera c), quarto alinea/capoverso della DGR 1105/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 -DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliere, socio-sanitaria e sociale";

Impronta documento:

(Rif. documento cartaceo)

Impegno di spesa

Impronta documento: FBA5E88963DBA004375777BB0B46C6E1CA39CCD2, 6/11 del 13/05/2020 AAV1PRCON_D(L)

- DGR 875 del 22/07/2019: "DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi";
- DGR 1539 del 06/12/2019 "Residenzialità e Semi-residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'Offerta";
- DGR n.1674 del 30/12/19 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020";

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale e dall'UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazione

Nell'ambito del quadro normativo sopraindicato si configura il rapporto contrattuale che da diversi anni intercorre tra l'ASUR AV1 e la Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "Atena", situata nel comune di Montecerignone (PU) in via Alcide de Gasperi n 10, gestita dalla società Atena s.r.l. (C.F. e P.IVA 02232060414).

La struttura "Atena" ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto n. 209 02/08/2017, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale valido ai sensi del comma 9 dell'art. 16 della L.R. n 20/2000 e s.m.i., per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale SRP 2 (cod.ORPS 603800) in regime residenziale con una dotazione di n. 13 posti letto e di livello SRP 3 (cod.ORPS 603662) in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto. Nell'anno in corso la struttura ha presentato istanza di rinnovo, come da documentazione acquisita agli atti, ed ha autocertificato la permanenza dei requisiti autorizzativi, nelle more di una revisione regionale sulla base della citata legge, così come modificata dalla LR n 21/2016, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche.

Con successive Determine ASUR sono state stipulate le convenzioni per gli anni dal 2013 al 2019, con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche da parte della Residenza Psichiatrica "Atena", di cui l'ultima approvata con Det. ASUR/DG n. 241 del 18/04/2018, secondo i seguenti moduli assistenziali, posti letto e tariffe sotto elencati, per una spesa prevista relativa all' AV1 per gli anni 2018 e 2019 quantificata annualmente in € 153.306,35:

Denominazione Struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Atena 603800	SRP 2.1	13	€ 140,00

Atena 603662	SRP 3.1.1	20	€ 80,50
-----------------	-----------	----	---------

I Direttori f.f. del DSM-AV1, con note acquisite agli atti, Id. 1147448 del 5/03/20120 e ID. n. 1147590 del 6/03/2020, disponevano per l'anno 2020, tra gli altri, gli inserimenti di n. 4 utenti in carico a DSM AV1 presso la struttura gestita dalla società Atena s.r.l., per una spesa presunta per l'anno 2020 pari a € 160.422,00, bolli inclusi. L'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore.

Il presente atto recepisce e approva l'accordo contrattuale per gli anni dal 2020 al 2022, fatti salve eventuali delibere regionali in materia di livelli assistenziali, tariffe e provvedimenti che impongano vincoli economici di contenimento della spesa per gli anni di riferimento, i quali saranno automaticamente applicati all'accordo in parola in quanto atti presupposti e determinanti il contenuto dello stesso.

La particolare tipologia delle prestazioni richieste dai Direttori f.f. del DSM AV1 ed erogate dalla struttura denominata "Atena" sottrae la convenzione dall'applicazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 50/2016 in tema di appalti pubblici e dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come confermato dalla determinazione ANAC n. 4/2011 e dalla recente delibera ANAC n. 556 del 31/05/2010. 7

La Regione Marche ha provveduto, per la determinazione della retta, a definire con DGRM n 1331/2014 le tariffe giornaliere e i criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi socio-sanitari, in relazione al livello assistenziale richiesto dal sanitario che autorizza l'inserimento ed alle conseguenti figure professionali previste per garantire lo stesso all'interno della struttura. Riguardo alla struttura "Atena" i moduli assistenziali, i posti letto e le tariffe sono quelli di seguito riportati:

Denominazione Struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Atena 603800	SRP 2.1	13	€ 140,00
Atena 603662	SRP 3.1.1	20	€ 80,50

Per quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo Contrattuale oggetto del presente atto, secondo lo schema di convenzionamento allegato che si sottopone all'approvazione del Direttore Generale, specificando che lo stesso ha carattere di convenzione quadro con valenza per tutte

le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente.

La modalità di utilizzo dei posti letto disponibili da parte delle AAVV deve essere concordata preventivamente con il Direttore DSM AV1, individuato come responsabile degli inserimenti.

Per i suddetti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse


SI PROPONE AL DIRETTORE

L'adozione della determina nei seguenti termini:


1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera "A", tra ASUR AV1 e società Atena s.r.l. con sede nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10 (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale dal 01.01.2020 al 31.12.2022 presso la struttura denominata "Atena" (SRP 2.1 cod. ORPS 603800- SRP 3.1.1 cod. ORPS 603662);
2. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n. 33 posti letto, di cui n. 13 per il livello SRP 2.1 e n. 20 per il livello SRP 3.1.1, con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente;
3. di delegare il Direttore AV1 dr Romeo Magnoni alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
4. di attestare che la spesa per l'anno 2020, relativa alla prosecuzione dell'inserimento di utenti in carico al DSM-AV1 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Atena, è quantificata in € 160.422,00, bolli inclusi, e che la stessa sarà registrata nel bilancio 2020 per l'importo di € 120.172,00 al conto economico 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche", per l'importo di € 40.250,00 al conto 0505100101 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol" e che la stessa sarà resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1;
5. di precisare che l'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore;
6. di nominare quali Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Lisi Direttore f.f. UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti i Direttori f.f. DSM AV1 Dr. Nazareno Balestra e Dr.ssa Simonetta Montesi;

7. di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa ;
8. di trasmettere il presente atto al :
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della LR n 26/96 e smi;
 - al Direttore dell'AV1;
 - al Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate AV1;
 - ai Direttori f.f. DSM AV1;
9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR ai sensi dell'art. 1 c. 2 della LR n 36/2013;

Il Responsabile della fase istruttoria
(Dott. Massimo Carloni)



Il Responsabile del Procedimento
Dirigente f.f. U.O.C. Gestione amministrativa
personale convenzionato e strutture accreditate
(Dott.ssa Anna Maria Lisi)



Il Direttore f. f. del DSM Pesaro-Fano AV1
(Dr. Nazareno Balestra)




Il Direttore f. f. del DSM Urbino AV1
(Dr.ssa Simonetta Montesi)



Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina relativa all'anno 2020, sarà resa compatibile con il budget 2020 per come sarà assegnato all'AV1.


Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Clizetti)



Area Contabilita' Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Laura Cardinali)



La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale.

- ALLEGATI -

Schema di convenzione tra ASUR e struttura denominata Atena anni 2020-2022.

Allegato A) Determina DG Asur n. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l'ASUR Area Vasta 1 e Societa' Atena srl

Anni 2020-2022

Tra l'ASUR Marche, con sede legale in via Oberdan n. 2 ad Ancona, codice fiscale e partita iva 02175860424, rappresentata, ai sensi della Determina DGASUR n 520/05.09.2016, dal Direttore dell'Area Vasta n.1 Dr Romeo Magnoni nato a Cagli il 28/03/1955 CF MGNRM055C28B352Z

e

la Societa' Atena srl , con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della struttura denominata Atena (situata nel comune di Monte Cerignone, in via Alcide De Gasperi n 10, accreditata per n. 13 p.l. livello SRP 2.1 cod. ORPS 603800 e n. 20 p.l. livello SRP 3.1.1 cod. ORPS 603662), rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si stipula il seguente Accordo contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n 1;
- Che la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Residenza Psichiatrica con provvedimenti n 183 /AIR del 08.06.2011 per n. 33 posti letto di cui n. 13 pl di SRP2 (ex SRR) e n 20 pl di SRP3 (ex CP);
 - Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la Società Atena srl che gestisce la struttura denominata "Atena" (cod. ORPS 603800- 603662), per il periodo dall'01.01.2020 al 31.12.2022, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art.2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche.

Per quanto sopra la struttura della società Atena s.r.l. erogherà prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n 1331/2014, che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01.01.2015. I livelli assistenziali autocertificati dalla struttura ex DGRM n. 1331/2014 corrispondono, per la struttura residenziale psichiatrica gestita dalla società Atena s.r.l., ai livelli SRP 2.1 e SRP 3.1.1

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni saranno erogate in favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'ASUR Marche con spesa a carico del S.S.R., all'interno del numero di posti della presente convenzione, per gli anni 2020-2022 nei livelli assistenziali SRP2.1 e SRP3.1.1.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento. Al fine di dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AV1, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all' ASUR – AV1, l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il D.S.M. e la struttura.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del direttore sanitario del DSM, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Atena (603800)	SRP 2.1	13	C 140,00

Atena (603662)	SRP 3.1.1	20	€ 80,50
----------------	-----------	----	---------

Per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, la spesa per l'anno 2020 presso le strutture in convenzione gestite dalla società Atena è quantificata in € 160.422,00, bolli inclusi, mentre per le altre Aree Vaste l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.

L'impegno economico per gli anni 2021-2022, sarà determinato annualmente dalle singole Aree Vaste sulla base degli inserimenti disposti dai rispettivi Direttori del DSM e sarà comunicato formalmente al fornitore.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti (€ 140,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale SRP 2.1., € 115,00 con 70% a carico del SSR e 30% a carico dell'utente/comune di residenza per il livello assistenziale SRP 3.1.1).

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;

- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L' Area Vasta 1 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede

all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Area Vasta uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n 1 la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 Contenzioso

Impronta documento:

(Rif. documento cartaceo

Impegno di spesa

Impronta documento: FBA5E88963DBA004375777BB0B46C6E1CA39CCD2, 6/11 del 13/05/2020 A.A.I.PRCON_D(L)

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 14 Tutela della privacy

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 679/2016" e al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura accreditata assicura in ogni caso espressamente che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

L'Area Vasta n 1, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 50/2016 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali .

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 1 secondo le procedure previste dalla legge .

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore ASUR/Area Vasta n 1 _____

Allegato n. 1- Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali

Allegato n 1

all' Accordo Contrattuale
tra ASUR AV1 e società Atena srl

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto l'Asur Marche – Area Vasta 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 "Regolamento UE 679/2016" e dell'art. 20 "Regolamento organizzativo Privacy" dell'Asur, adottato con determina del Direttore Generale ASUR n 349 del 30.05.2018 e s.m.i.


NOMINA

Il Dott Ferruccio Giovannetti nato a Montegrimano Terme (PU) in data 08.08.1955 responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la società Atena srl possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR AV1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandole i compiti di cui all'art.29 del D Lgs.vo n 196/2003 e s.m.i. La SV è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare, secondo la propria organizzazione interna, le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'art. 32 del "Regolamento UE 679/2016". Resta inteso che, nel caso si avvalga d'incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Luogo _____ data _____

Per accettazione

Firma del Responsabile _____



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: Convenzione con la struttura sanitaria "Serenity House" RD3/PRF3 codice ORPS n.604765 per l'erogazione di prestazioni residenziali per disabili. Triennio 2020-2022.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Direttori Area Bilancio ed Area Controllo di Gestione circa la copertura economica/finanziaria del presente atto con riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2022, la convenzione con la struttura denominata "Serenity House" RD3/PRF3 codice ORPS n.604765 sita in Monte Grimano Terme (PU) Via San Marino n.48 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 32 posti letto, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la convenzione qui approvata ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;
3. di specificare che le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura "Serenity House" con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;
4. di attestare che la previsione di spesa per l'anno in corso di € 361.316,40 esente IVA, sarà contabilizzata a più conti economici essendo inseriti in detta struttura utenti con doppie diagnosi, come segue:
 - € 298.216,40 al c.e. n.0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità",

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. URP - Comunicazione - Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa ed atti di riferimento

- DPCM 14/02/2001 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/05/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- DACR n. 132 del 6/7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006";
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99;
- DGRM 1789 del 02/11/2009 : " Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche";
- DGRM 1011 del 09/07/2013 : Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
- DGRM 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;
- DGRM n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1224/2015 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015";
- Nota DG Asur prot. 3142 del 1/2/2016/ASUR/DG/P " Linee Aziendali di programmazione per l'anno 2016";
- DGRM n.118 del 22/02/2016 Recepimento Accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica;
- Nota DG Asur n. 20261 del 4/7/2016 "Convenzioni quadro aziendali con le strutture sanitarie e socio/sanitarie autorizzate e accreditate ex DGRM n.1331/2014. Modalità di verifica della capacità ricettiva dei posti contrattualizzati";
- DGRM n.1105 del 25/09/2017 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliere, socio-sanitaria e sociale";
- DGRM n.1588 del 28/12/2017 "Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018";
- DGRM n.1674 del 30/12/2019 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020";
- Determina DG Asur n.741 del 31/12/2019 "DGRM 1674/19 – Determinazioni".

Motivazione:

Con DGRM n.1105 del 25/09/2017, è stata approvata la "revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale e, all'allegato A), punto 5.3, sono elencati i servizi in cui l'Asur, per esigenze verificate, acquisisce prestazioni diverse da quelle per cui sono autorizzati i servizi eroganti e per i quali l'Asur riteneva necessario/possibile accogliere eventuali richieste di trasformazione; tra questi era presente la struttura Serenity House RPD Residenza Protetta Disabili di Monte Grimano Terme (PU).

Con DGRM 1588 del 28/12/2017 è stata disposta la proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditemente di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014".

Come detto sopra, nel territorio dell'Area Vasta 1 è presente la struttura "Serenity House" RD3/PRF3 codice ORPS n.604765 sita in Monte Grimano Terme (PU) Via San Marino n.48.

La Struttura, già autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal SUAP Montefeltro (PU) con atto n.2 del 04/09/2019, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente P.F. Accreditementi n. 314/ACR del 18/11/2019 per la erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 32 posti letto.

L'Amministratore Unico del gruppo Atena, titolare della struttura predetta, con propria nota del 30/12/2019, ha presentato formale richiesta di convenzionamento dei nuovi 32 posti.

Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Questa Area Vasta ha formalmente inserito n.12 utenti riconosciuti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali dalle competenti UMEA distrettuali così come altre Aree Vaste dell'Asur.

Considerato quindi che gli inserimenti non sono più sporadici ma risultavano continuativi, si è valutata la possibilità di procedere al convenzionamento con la predetta struttura, essendo stata rilevata la necessità non solo nell'Area Vasta 1 ma nell'ambito dell'intera Regione, di assistenza a portatori di disabilità psico-fisiche e sensoriali in regime residenziale; altresì, la convenzione si inquadra nel percorso attuativo della DGRM n.1105/2017 sopra citata.

L'accordo quadro contemplerà le necessità di tutte le Aree Vaste della Regione Marche precisando però che la presente convenzione incide economicamente solo sul budget dell'AV1; le altre Aree Vaste, quindi, sulla base del presente atto provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri.

A compendio dell'istruttoria, è stata richiesta apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015 dalla quale risulta la classificazione RD3/PRF3 garantendo i livelli assistenziali di cui alla DGRM n.1331/2014 come segue:

Livello intensità riabilitativa	Profilo	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali (a)	Note applicative
RD3-RD4	Prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per: Disabili gravi e Disabili privi di sostegno familiare	<input type="checkbox"/> Codice RD3 RSA DISABILI GRAVI	Standard assistenziali di cui alla DGR 1299/09 e Manuale requisiti autorizzazione ex LR 20/00 punto 7.1.3 requisito n.29. <input type="checkbox"/> Assistenza globale (Infermieri + OSS + Fisioterapisti/Educatori): 140m/die per ospite.	Confermate tariffe di cui agli Accordi regionali con le Associazioni di categoria per le strutture di riabilitazione accreditate relative alle RSA Disabili Accoglienza. Atteso che una quota significativa di Disabili gravi sono inseriti in strutture a carattere socio assistenziale, e cioè le Comunità Socio-educative Riabilitative (ex LR 20/2002 art.3, c.3, lett. b) e le Residenze Protette per Disabili (ex LR 20/2002 art.3, c.4, lett. a), le stesse dovranno gradualmente riconvertirsi in RSA Disabili, secondo modalità da concordare con le rappresentanze degli Enti gestori

La tariffa, così come stabilita dalla predetta DGRM n.1331/2014 è stabilita in € 120,57 di cui € **84,40 a carico del SSR.**

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio corsi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni e/o obbligati di legge.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con la struttura in questione si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.21/2016 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie.

In sintesi la convenzione con la struttura "Serenity House" non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

Ai sensi della nota DG Asur n. 20261/2016, le determinazioni di approvazione o recepimento degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio/sanitarie autorizzate e accreditate di cui alla DGRM n.1331/2014, devono avere valenza aziendale ed il procedimento è posto a carico delle Aree Vaste dove le strutture insistono.

Ovviamente, l'onere economico e la formalizzazione di inserimento di utenti di altre AA.VV. sarà posto a carico delle stesse; pertanto, si ritiene opportuno approvare la convenzione quadro a valenza aziendale dando atto che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1.

Come disposto dalla Direzione Generale, si ritiene opportuno approvare l'atto a valenza pluriennale.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

1. di approvare, per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2022, la convenzione con la struttura denominata "Serenity House" RD3/PRF3 codice ORPS n.604765 sita in Monte Grimano Terme (PU) Via San Marino n.48 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 32 posti letto, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la convenzione qui approvata ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;
3. di specificare che le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura "Serenity House" con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;
4. di attestare che la previsione di spesa per l'anno in corso di € 361.316,40 esente IVA, sarà contabilizzata a più conti economici essendo inseriti in detta struttura utenti con doppie diagnosi, come segue:
 - € 298.216,40 al c.e. n.0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità",
 - -€ 37.357,50 al c.e. n. 0505100105 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali",
 - € 25.742,50 al c.e. n. 0505100101 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con dipendenze patologiche"

e sarà compresa nel budget 2020 per come verrà assegnato all'Area Vasta 1;

5. di precisare che per gli anni 2021 e 2022 il costo sarà determinato sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente ai fornitori e sarà previsto all'interno del budget dei rispettivi anni per come verranno assegnati all'AV1;
6. di delegare il Direttore dell' Area Vasta 1 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali in oggetto, successivamente all'approvazione della determina del Direttore Generale dell'ASUR;
7. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti, i Direttori dei Servizi Cure Tutelari e/o Sanitari delle Aree Vaste Aree Vaste interessate da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;
8. di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:
 - a. Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - b. Direttore Area Vasta 1

c. Direttori delle Aree Vaste Asur;

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Incaricato fase istruttoria
Paolo Betti

Il Responsabile del procedimento
Direttore f.f. U.O.C.
(Dott. Claudio Montalbini)

U.O.C. URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale

Il Direttore f.f. UOC Servizi Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)

Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina relativa all'anno Bilancio 2020, sarà resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Area Contabilità Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Laura Cardinali)

- ALLEGATI -

➤ Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 e "Serenity House" per il triennio 2020-2022.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p.t. Direttore Generale, Dott. ssa Nadia Storti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dott. Romeo Magnoni, Direttore della sede operativa Area Vasta n. 1 (d'ora innanzi denominata ASUR – Area Vasta n. 1)

e

la struttura "Serenity House" RD3/PRF3 codice ORPS n.604765 sita in Monte Grimano Terme (PU) Via San Marino n.48.i (PU) per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, nella persona del Legale rappresentante Dott. Ferruccio Giovanetti Amministratore Unico Atena Group

Premessa

La Struttura, già autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal SUAP Montefeltro (PU) con atto n.2 del 04/09/2019, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 314/ACR del 18/11/2019 per la erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 32 posti letto.

Con DGRM 1588 del 28/12/2017 è stata disposta la proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014".

Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - OGGETTO DEL RAPPORTO

La Residenza Sanitaria Serenity House per disabili, eroga prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n.32 posti letto autorizzati, accreditati ed oggetto della presente convenzione.

L'offerta assistenziale è rivolta quindi a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare infermieristica e riabilitativa corrispondente al livello assistenziale RD3 di cui all'allegato B alla DGRM 1331/2014.

L'ente gestore è tenuto ad assicurare comunque il livello di assistenza globale di cui necessita ciascun ospite della struttura anche se superiore agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014.

Le prestazioni verranno erogate in favore di utenti residenti dell'Asur Marche ovvero, delle Aree Vaste costituenti la stessa che, nella cornice normativa della presente convenzione, gestiranno autonomamente sia gli inserimenti in atto che quelli futuri, attestando la copertura economica e provvedendo direttamente alla contabilità ed alla liquidazione delle relative fatture.

ART.2 - REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

Gli assistiti destinatari dell'assistenza presso la residenza Serenity House sono soggetti adulti portatori di handicap in condizioni di non autosufficienza, in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione.

Gli ospiti non debbono necessitare tuttavia di interventi sanitari continui praticabili in reparti ospedalieri per malati acuti o in altre strutture sanitarie diverse dall'ospedale.

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni assistenziali, oggetto del presente accordo, prevedono apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del SSN dal medico di medicina generale dell'interessato o dallo specialista della Area Vasta di residenza del paziente o su proposta della UVI o dell'ospedale di dimissione, o per trasferimento da altra struttura di riabilitazione.

L'inserimento in struttura è effettuato previa valutazione multidimensionale effettuata dall' Unità Valutativa Integrata (UVI) e definizione del Progetto Riabilitativo Individuale da parte dell'Area Vasta di residenza.

ART.3 - REQUISITI E STANDARD ASSISTENZIALI

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche (DGRM 1299/09 - L.R. 21/2016).

Nello specifico, come da autocertificazione presentata dal legale rappresentante ed acquista agli atti, la struttura eroga:

Area Disabili				
Livello intensità riabilitativa	Profilo	Codice Livello Intensità assistenziale	Standard assistenziali (a)	Note applicative
RD3-RD4	Prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per: Disabili gravi e Disabili privi di sostegno familiare	<input type="checkbox"/> Codice RD3 RSA DISABILI GRAVI	Standard assistenziali di cui alla DGR 1299/09 e Manuale requisiti autorizzazione ex LR 20/00 punto 7.1.3 requisito n.29. <input type="checkbox"/> Assistenza globale (Infermieri + OSS + Fisioerapisti/Educatori): 140m/die per ospite.	Confermate tariffe di cui agli Accordi regionali con le Associazioni di categoria per le strutture di riabilitazione accreditate relative alle RSA Disabili Accoglienza. Atteso che una quota significativa di Disabili gravi sono inseriti in strutture a carattere socio assistenziale, e cioè le Comunità Socio-educative Riabilitative (ex LR 20/2002 art.3, c.3, lett. b) e le Residenze Protette per Disabili (ex LR 20/2002 art.3, c.4, lett. a), le stesse dovranno gradualmente riconvertirsi in RSA Disabili, secondo modalità da concordare con le rappresentanze degli Enti gestori

ART.4 - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA o le Unità Multidisciplinari competenti per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART.5 - QUOTA SANITARIA

La tariffa giornaliera, così come stabilita dalla predetta DGRM n.1331/2014 è stabilita in € 120,57 di cui € 84,40 a carico del SSR ed € 36,17 a carico dell'utente/Comune di residenza/obbligati di legge + IVA se ed in quanto dovuta e che verrà versata direttamente alla struttura dai medesimi.

Le parti si danno reciprocamente atto che il tetto di spesa dell'Area Vasta 1 per l'anno 2020, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale sia sotto il profilo giuridico che economico, è determinato in € 361.316,40 esente

IVA, corrispondente ad un numero massimo di 4.281 giornate di degenza, fatta salva la necessità clinicamente documentata di ulteriori inserimenti di utenti.

Le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura, con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture.

Per gli anni 2021 e 2022, le parti convengono che il tetto massimo di spesa e le relative giornate di degenza, dovranno essere determinate sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore e sarà previsto all'interno del budget dei rispettivi anni per come verranno assegnati all'AV1.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

Serenity House-Atena Group, quale Ente titolare e gestore della struttura, emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche per l'addebito degli oneri sanitari connessi agli inserimenti in atto ad ogni Area Vasta cui gli utenti afferiscono, corredata dei prospetti indicanti le generalità degli assistiti presenti, e le giornate di rispettiva presenza per ciascuna mensilità.

L' Area Vasta di competenza procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile sanitario del distretto sanitario interessato all'inserimento.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla struttura.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all' Area Vasta ricevente.

La firma del presente accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche mediante la trasmissione telematica del File R come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003.

ART. 7 - COSTI ASSISTENZIALI ACCESSORI O SPESE CORRELATE AL CONVENZIONAMENTO

Le parti prendono atto e aderiscono a quanto stabilito con determina DG ASUR n. 507 del 10/08/2017 recante " Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie Assistenziali alle Residenze Assistenziali Demenze, alle Residenze Protette per Anziani e alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR".

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 8 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'ASUR -Area Vasta corrisponderà alla Struttura il 60% della retta di degenza.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 10 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con la presente convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del ex art.28 Regolamento U.E 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, nomina il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Struttura

stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Il Legale Rappresentante, con la sottoscrizione della presente, accetta formalmente la nomina.

ART. 11 - DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex ART.8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 13 - NORME FINALI

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

Serenity-House Atena Group
Il Legale Rappresentante
Dott. Ferruccio Giovannetti

ASUR-Area Vasta 1
Il Direttore
Dr. Romeo Magnoni

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N.****DEL**

Oggetto: Convenzione con la società Atena srl per l'erogazione di prestazioni psichiatriche c/o la struttura sanitaria psichiatrica "Mulino Giovannetti". Anni 2020-2022.

IL DIRETTORE GENERALE**ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C Bilancio e del Dirigente della UOC Controllo di Gestione, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra ASUR AV1 e società Atena s.r.l. con sede nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10 (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale dall' 1.01.2020 al 31.12.2022 presso la struttura "Mulino Giovannetti" (SRP 3.1.1 - cod. ORPS 604758);
2. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n. n. 15 per il livello SRP 3.1.1, con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente;
3. di delegare il Direttore AV1 dr Romeo Magnoni alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
4. di attestare che la spesa per l'anno 2020, relativa all'inserimento di utenti in carico al DSM-AV1 presso la struttura "Mulino Giovannetti" gestita dalla società Atena, è quantificata in € 61.507,50, bolli inclusi, e che la stessa sarà registrata nel bilancio 2020 per l'importo di € 39.298,75 al conto economico 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche", per l'importo di € 22.208,75 al conto 0505100109 "acquisto prestazioni di

assistenza residenziale riabilitativa alle persone con disabilità", e che la stessa sarà resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1;

5. di precisare che l'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore;
6. di nominare quali Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Lisi Direttore f.f. UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e quale Responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore f.f. DSM AV1 Dr.ssa Maria Elena Ridolfi;
7. di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa ;
8. di trasmettere il presente atto al :
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della LR n 26/96 e smi;
 - al Direttore dell'AV1;
 - al Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate AV1;
 - ai Direttori DSM di tutte le Aree Vaste;;
9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR ai sensi dell'art. 1 c. 2 della LR n 36/2013.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pierluigi Casbacci)



**Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria**
(Dr. Giovanni Feliziani)




Il Direttore Sanitario f.f.

(Dr. Renzo Appignanesi)



Il Direttore Generale

(Dr.ssa Maddalena Sarti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate)

Normativa di Riferimento

- D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- L.R. n. 20 del 16.3.2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e ss.mm.ii";
- D.G.R. n. 1011 del 09.07.2013 "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale";
- DGR N. 1331 del 25.11.2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR 1011/2013";
- DGR 289 del 09/04/2015: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010 - 2014 - Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra-ospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- L. R. n. 21 del 30.9.2016 "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubb. e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" e s.m.i.;
- D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- DGR 1105 del 25/09/2017: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 -DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- DGR 1588 del 28/12/2017 – Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013;
- DGR 47 del 22/01/2018 ad oggetto: Art. 13, comma 1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. e Regolamento Reg.le 8 marzo 2004 n. 1;
- REGOLAMENTO REGIONALE 01 febbraio 2018, n. 1: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- DGR n. 1115 del 6/08/2018: "Servizi integrati delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori: cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative";
- DGR n. 128 del 13/02/19 "Avvio delle progettualità "prioritarie" di cui al punto 4, lettera c), quarto alinea/capoverso della DGR 1105/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 -DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale";

- Decreto P.F. ACCREDITAMENTI n. 134 del 03 maggio 2019: "L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 – ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "MULINO GIOVANETTI", SITUATA IN LOCALITÀ MULINO GIOVANETTI N. 1 - COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME (PU), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 15 POSTI LETTO (CODICE TIPOLOGIA SRP 3.1 - CODICE ORPS 604758)";
- DGR 875 del 22/07/2019: "DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi";
- DGR 1539 del 06/12/2019 "Residenzialità e Semi-residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'Offerta";
- DGR n.1674 del 30/12/19 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020";

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale e dall'UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazione

La società Atena s.r.l. con sede nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10 (C.F. e P.IVA 02232060414), ha chiesto con nota prot. n. 108516 del 31/12/2019 il nuovo convenzionamento di n. 15 posti letto della struttura denominata "Mulino Giovannetti" (Cod. ORPS 604758 - livello SRP 3.1.1). La struttura è stata accreditata con Decreto della Regione Marche n. 134 03/05/2019 per una dotazione di n. 15 p.l. (cod. tipologia SRP 3.1 – cod. ORPS 604758), completando così il processo di trasformazione nell'ambito della revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale, avviata con la DGR n. 1105 del 25/09/2017.

Il Direttore f.f. del DSM-AV1, con nota acquisita agli atti, Id. 1249567 dell'8/10/2020, relazionava in merito alla necessità di procedere al convenzionamento con la struttura "Mulino Giovannetti" (Cod. ORPS 604758 - livello SRP 3.1.1), per n. 15 posti letto a partire dal 1/01/2020, in considerazione del fatto che la stessa storicamente ha ospitato e continua a ospitare utenti in carico ai DSM delle Aree Vaste dell'ASUR, di cui n. 3 attualmente inseriti dall'AV1.

La particolare tipologia delle prestazioni richieste dal Direttore f.f. del DSM AV1 ed erogate dalla struttura denominata "Mulino Giovannetti" sottrae la convenzione dalla applicazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 50/2016 in tema di appalti pubblici.

La Regione Marche ha provveduto, per la determinazione della retta, a definire con DGR n 1331/2014 le tariffe giornaliere e i criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi socio-sanitari, in relazione al livello assistenziale richiesto dal sanitario che autorizza l'inserimento e alle conseguenti figure professionali previste per garantire lo stesso all'interno della struttura. Riguardo alla struttura "Mulino Giovannetti" il modulo assistenziale, i posti letto oggetto di convenzione e la tariffa sono quelli di seguito riportati:

Denominazione struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Mulino Giovannetti (604758)	SRP 3.1.1	15	€ 80,50

Per quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo Contrattuale oggetto del presente atto, secondo lo schema di convenzionamento allegato che si sottopone all'approvazione del Direttore Generale, specificando che lo stesso ha carattere di convenzione quadro con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente.

La modalità di utilizzo dei posti letto disponibili da parte delle AAVV deve essere concordata preventivamente con il Direttore DSM AV1, individuato come responsabile degli inserimenti.

Per i suddetti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse


SI PROPONE AL DIRETTORE

L'adozione della determina nei seguenti termini:


1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra ASUR AV1 e società Atena s.r.l. con sede nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10 (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale dall' 1.01.2020 al 31.12.2022 presso la struttura "Mulino Giovannetti" (SRP 3.1.1 - cod. ORPS 604758);
2. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n. n. 15 per il livello SRP 3.1.1, con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente;
3. di delegare il Direttore AV1 dr Romeo Magnoni alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
4. di attestare che la spesa per l'anno 2020, relativa all'inserimento di utenti in carico al DSM-AV1 presso la struttura "Mulino Giovannetti" gestita dalla società Atena, è quantificata in € 61.507,50, bolli inclusi, e che la stessa sarà registrata nel bilancio 2020 per l'importo di € 39.298,75 al conto economico 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche", per l'importo di € 22.208,75 al conto 0505100109 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa alle persone con disabilità", e che la stessa sarà resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1;

5. di precisare che l'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore;
6. di nominare quali Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Lisi Direttore f.f. UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e quale Responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore f.f. DSM AV1 Dr.ssa Maria Elena Ridolfi;
7. di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa ;
8. di trasmettere il presente atto al :
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della LR n 26/96 e smi;
 - al Direttore dell'AV1;
 - al Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate AV1;
 - ai Direttori DSM di tutte le Aree Vaste;
9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR ai sensi dell'art. 1 c. 2 della LR n 36/2013.


Il Responsabile della fase istruttoria
(Dott. Massimo Carloni)



Il Responsabile del Procedimento
Dirigente f.f. U.O.C. Gestione amministrativa
personale convenzionato e strutture accreditate
(Dott.ssa Anna Maria Lisi)



Il Direttore f. f. del DSM AV1
(Dr.ssa Maria Elena Ridolfi)



Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina relativa all'anno 2020, sarà resa compatibile con il budget 2020 per come sarà assegnato all'AV1.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)



Area Contabilita' Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale.

- ALLEGATI -

Schema di convenzione tra ASUR e struttura denominata "Mulino Giovannetti" anni 2020 e 2022.

Allegato A) Determina DG Asur n. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l'ASUR Area Vasta 1 e Società Atena srl

Anni 2020-2022

Tra l'ASUR Marche, con sede legale in via Oberdan n. 2 ad Ancona, codice fiscale e partita iva 02175860424, rappresentata, ai sensi della Determina DGASUR n 520/05.09.2016, dal Direttore dell'Area Vasta n.1 Dr Romeo Magnoni nato a nato a Cagli il 28/03/1955 CF MGNRM055C28B352Z

e

la Società Atena srl, con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della struttura denominata "Mulino Giovannetti" (situata in Monte Grimano Terme (PU), Località Mulino Giovannetti n.1, accreditata per n. 15 p.l. livello SRP 3.1.1 cod. ORPS 604758), rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si stipula il seguente Accordo contrattuale

Premesso

- Che la struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n 1;
- Che la struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Residenza Sanitaria Psichiatrica con Decreto della Regione Marche n. 134 03/05/2019 per n. 15 pl per il livello SRP 3.1.1;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la Società Atena srl che gestisce la struttura denominata "Mulino Giovannetti" (cod. tipologia SRP 3.1.1 - cod. ORPS 604758) per il periodo dall'01.01.2020 al 31.12.2022, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche.

Per quanto sopra la struttura della società Atena s.r.l. erogherà prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n 1331/2014, che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01.01.2015. I livelli assistenziali autocertificati dalla struttura ex DGRM n. 1331/2014 corrispondono, per la struttura residenziale psichiatrica gestita dalla società Atena s.r.l., al livello SRP 3.1.1

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni saranno erogate in favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'ASUR Marche con spesa a carico del S.S.R., all'interno del numero di posti della presente convenzione, per gli anni 2020-2022 nel livello assistenziale SRP 3.1.1.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento. Al fine di dare omogeneità alla

procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AV1, individuato come Responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'ASUR – AV1, l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del direttore sanitario del DSM, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Mulino Giovannetti (604758)	SRP 3.1.1	15	€ 80,50

Per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, la spesa per l'anno 2020 presso la struttura in convenzione gestita dalla società Atena è quantificata in € 61.507,50, bolli inclusi, mentre per le altre Aree Vaste l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.

L'impegno economico per gli anni 2021-2022, sarà determinato annualmente dalle singole Aree Vaste sulla base degli inserimenti disposti dai rispettivi Direttori del DSM e sarà comunicato formalmente al fornitore.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

La tariffa dei posti convenzionati, in applicazione di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 e negli altri atti regionali di disciplina vigenti, è pari a € 115,00 con 70% a carico del SSR (€ 80,50) e 30% a carico dell'utente/comune di residenza per il livello assistenziale SRP 3.1.1.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;

- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, visti dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L' Area Vasta 1 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Area Vasta uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n 1 la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legitimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;

b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione

amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 14 Tutela della privacy

La Struttura convenzionata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 679/2016" e al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura convenzionata garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura convenzionata assicura in ogni caso espressamente che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

L'Area Vasta n 1, per il tramite del Referente privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura convenzionata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 50/2016 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali .

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 1 secondo le procedure previste dalla legge .

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore ASUR/Area Vasta n 1 _____

Allegato n. 1- Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali

Allegato n 1

all' Accordo Contrattuale
tra ASUR AV1 e società Atena srl

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto l'Asur Marche – Area Vasta 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 "Regolamento UE 679/2016" e dell'art. 20 "Regolamento organizzativo Privacy" dell'Asur, adottato con determina del Direttore Generale ASUR n 349 del 30.05.2018 e s.m.i.

NOMINA

Il Dott Ferruccio Giovannetti nato a Montegrimano Terme (PU) in data 08.08.1955 responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la società Atena srl possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali e in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR AV1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandole i compiti di cui all'art.29 del D Lgs.vo n 196/2003 e s.m.i. La SV è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare, secondo la propria organizzazione interna, le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'art. 32 del "Regolamento UE 679/2016". Resta inteso che, nel caso si avvalga d'incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Lungo _____ data _____

Per accettazione

Firma del Responsabile _____

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N.****DEL**

Oggetto: Convenzione con la società Atena srl per l'erogazione di prestazioni psichiatriche c/o la struttura sanitaria psichiatrica "Le Badesse". Anni 2020-2022.

IL DIRETTORE GENERALE**ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C Bilancio e del Dirigente della UOC Controllo di Gestione, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra ASUR AV1 e società Atena s.r.l. con sede nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10 (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale dall' 1.03.2020 al 31.12.2022 presso la struttura "Le Badesse" (SRP 1 - cod. ORPS 604849);
2. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n. 20 posti letto per il livello assistenziale SRP 1, con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente;
3. di delegare il Direttore AV1 dr Romeo Magnoni alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
4. di attestare che la spesa per l'anno 2020, relativa all'inserimento di utenti in carico al DSM-AV1 presso la struttura "Le Badesse" gestita dalla società Atena, è quantificata in € 103.214,00, bolli inclusi, e che la stessa sarà registrata nel bilancio 2020 per l'importo di € 83.834,00 al conto economico 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche", per l'importo di € 19.380,00 al conto 0505100101 "acquisto prestazioni di assistenza

residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol", e che la stessa sarà resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1;

5. di precisare che l'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore;
6. di nominare quali Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Lisi Direttore f.f. UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e quale Responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore f.f. DSM AV1 Dr.ssa Maria Elena Ridolfi;
7. di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa ;
8. di trasmettere il presente atto al :
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della LR n 26/96 e smi;
 - al Direttore dell'AV1;
 - al Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate AV1;
 - ai Direttori DSM di tutte le Aree Vaste;
9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR ai sensi dell'art. 1 c. 2 della LR n 36/2013.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pierluigi Gigliucci)




Il Direttore Sanitario


(Dr. Remo Appignanesi)



Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria
(Dr. Giovanni Feliziani)



Il Direttore Generale
(Dr.ssa Nadia Storti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate)

Normativa di Riferimento

- D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- L.R. n. 20 del 16.3.2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e ss.mm.ii";
- Decreto ministeriale 1 ottobre 2012: "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia";
- D.G.R. n. 1011 del 09.07.2013 "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale";
- DGR N. 1331 del 25.11.2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR 1011/2013";
- DGR 289 del 09/04/2015: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010 - 2014 - Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra-ospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- L. R. n. 21 del 30.9.2016 "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei serv. sanitari, socio-sanitari e sociali pubb. e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" e s.m.i.;
- D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- DGR 1105 del 25/09/2017: "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- DGR 1588 del 28/12/2017 - Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013;
- DGR 47 del 22/01/2018 ad oggetto: Art. 13, comma I della L.R. 7/2017 - adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. e Regolamento Reg.le 8 marzo 2004 n. 1;
- REGOLAMENTO REGIONALE 01 febbraio 2018, n. 1: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- DGR n. 1115 del 6/08/2018: "Servizi integrati delle aree: sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori: cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative";

- DGR n. 128 del 13/02/19 "Avvio delle progettualità "prioritarie" di cui al punto 4, lettera c), quarto alinea/capoverso della DGR 1105/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 -DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- DGR 875 del 22/07/2019: "DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi";
- DGR 1539 del 06/12/2019 "Residenzialità e Semi-residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'Offerta";
- DGR n.1674 del 30/12/19 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020";
- Decreto P.F. ACCREDITAMENTI n. 37 del 28 febbraio 2020: "L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 – ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "LE BADESSE", SITUATA IN VIA ABBADESSE N°6 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA (PU), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA IN REGIME RESIDENZIALE PER N. 20 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA SRP1-ORPS 604849).";

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale e dall'UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazione

Il Direttore f.f. del DSM-AV1, con nota acquisita agli atti, Id. 1249276 dell'8/10/2020, segnalava la necessità crescente di posti letto in strutture residenziali in grado di garantire misure di sicurezza attenuate sul piano organizzativo per la gestione di pazienti psichiatrici comunque autori di reato e con pericolosità sociale acclarata, così come di tutti coloro che, avendo esaurito il programma previsto dalle misure detentive, debbono proseguire il percorso terapeutico, in licenza di esperimento, presso residenzialità congrua a questa delicata fase. Nella medesima nota si evidenziava inoltre che tali pazienti, in assenza di un'alternativa conforme al programma terapeutico da applicare, si trovano temporaneamente e impropriamente inseriti presso la REMS, i servizi ospedalieri per acuzie, le residenze riabilitative del DSM e le Comunità Terapeutiche. Il fabbisogno di posti letto in strutture con misure di sicurezza attenuate supera la disponibilità e la capacità ricettiva dell'attuale REMS, pertanto va urgentemente individuata una struttura riabilitativa specifica per il trattamento di pazienti con provvedimento giudiziario, che risponda ai requisiti di cui al D.M. del 1 ottobre 2012, in attesa che a riguardo vengano definiti criteri strutturali e organizzativi specifici a livello regionale.

Da una prima ricognizione rivolta a individuare le residenzialità riabilitative idonee a soddisfare le condizioni organizzative e terapeutiche innanzi riportate per la gestione delle misure di sicurezza attenuate, il Direttore f.f. del DSM-AV1 indicava la struttura denominata "Le Badesse", con sede in Via Abbadesse n° 6 nel Comune di Macerata Feltria (PU), dotata di n. 20 posti letto per il livello assistenziale SRP1, gestita dalla società Atena s.r.l. con sede nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10 (C.F. e P.IVA 02232060414). Tale struttura è stata accreditata con Decreto della

Regione Marche n. 37 del 28 febbraio 2020, per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria psichiatrica in regime residenziale per n. 20 posti letto (COD. TIPOLOGIA SRP1-ORPS 604849), in attuazione dell'allegato "A" della DGR n. 875/2019 che prevede un numero di posti nell'ambito delle progettualità "prioritarie" di cui alla DGR 128/19, presentate entro il 31/03/2019, per i quali è ammessa la richiesta di autorizzazione, ampliamento, trasformazione, anche eventuale deroga al fabbisogno di cui alla DGR 1105/17.

L'esigenza di avviare programmi riabilitativi per l'esecuzione di misure di sicurezza attenuate a favore di pazienti in carico ai DSM delle Aree Vaste dell'ASUR, richiede un fabbisogno totale di n. 20 posti letto da convenzionare, di cui n. 3 posti letto attualmente inseriti dall'AV1, così come attestato nella relazione del Coordinatore ASUR Area Salute Mentale allegata alla citata nota del Direttore f.f. del DSM-AV1.

La particolare tipologia delle prestazioni richieste dal Direttore f.f. del DSM AV1 ed erogate dalla struttura denominata "Le Badesse" sottrae la convenzione dalla applicazione della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 50/2016 in tema di appalti pubblici.

La Regione Marche ha provveduto, per la determinazione della retta, a definire con DGR n. 1331/2014 le tariffe giornaliere e i criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi socio-sanitari, in relazione al livello assistenziale richiesto dal sanitario che autorizza l'inserimento e alle conseguenti figure professionali previste per garantire lo stesso all'interno della struttura. Riguardo alla struttura "Le Badesse" il modulo assistenziale, i posti letto oggetto di convenzione e la tariffa sono quelli di seguito riportati:

Denominazione struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Le Badesse (604849)	SRP 1	20	€ 170,00

Per quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo Contrattuale oggetto del presente atto, secondo lo schema di convenzionamento allegato che si sottopone all'approvazione del Direttore Generale, specificando che lo stesso ha carattere di convenzione quadro con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente.

La modalità di utilizzo dei posti letto disponibili da parte delle AAVV deve essere concordata preventivamente con il Direttore DSM AV1, individuato come responsabile degli inserimenti.


Per i suddetti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse

SI PROPONE AL DIRETTORE


L'adozione della determina nei seguenti termini:

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra ASUR AV1 e società Atena s.r.l. con sede nel comune di Montecerignone (PU), in via Alcide De Gasperi n 10 (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale dall' 1.03.2020 al 31.12.2022 presso la struttura "Le Badesse" (SRP 1 - cod. ORPS 604849);
2. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n. 20 posti letto per il livello assistenziale SRP 1, con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Area Vasta competente;
3. di delegare il Direttore AV1 dr Romeo Magnoni alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
4. di attestare che la spesa per l'anno 2020, relativa all'inserimento di utenti in carico al DSM-AV1 presso la struttura "Le Badesse" gestita dalla società Atena, è quantificata in € 103.214,00, bolli inclusi, e che la stessa sarà registrata nel bilancio 2020 per l'importo di € 83.834,00 al conto economico 0505100105 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche", per l'importo di € 19.380,00 al conto 0505100101 "acquisto prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol", e che la stessa sarà resa compatibile con il budget 2020 per come verrà assegnato all'AV1;
5. di precisare che l'impegno economico per gli anni 2021-2022, per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, sarà determinato annualmente sulla base degli inserimenti disposti dal Direttore DSM AV1 e che sarà comunicato formalmente al fornitore;
6. di nominare quali Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Anna Maria Lisi Direttore f.f. UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e quale Responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore f.f. DSM AV1 Dr.ssa Maria Elena Ridolfi;
7. di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa ;
8. di trasmettere il presente atto al :
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della LR n 26/96 e smi;
 - al Direttore dell'AV1;
 - al Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate AV1;
 - ai Direttori DSM di tutte le Aree Vaste;
9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR ai sensi dell'art. 1 c. 2 della LR n 36/2013;


Il Responsabile della fase istruttoria
(Dott. Massimo Carloni)



Il Responsabile del Procedimento
Dirigente f.f. U.O.C. Gestione amministrativa
personale convenzionato e strutture accreditate
(Dott.ssa Anna Maria Lisi)



Il Direttore f. f. del DSM AV1
(Dr.ssa Maria Elena Ridolfi)



Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina relativa all'anno 2020, sarà resa compatibile con il budget 2020 per come sarà assegnato all'AV1.


Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)



Area Contabilità Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Laura Cardinali)



La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale.

- ALLEGATI -

Schema di convenzione tra ASUR e struttura denominata "Le Badesse" anni 2020 e 2022.

Allegato A) Determina DG Asur n. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l'ASUR Area Vasta 1 e Societa' Atena srl

Anni 2020-2022

Tra l'ASUR Marche, con sede legale in via Oberdan n. 2 ad Ancona, codice fiscale e partita iva 02175860424, rappresentata, ai sensi della Determina DGASUR n 520/05.09.2016, dal Direttore dell'Area Vasta n.1 Dr Romeo Magnoni nato a nato a Cagli il 28/03/1955 CF MGNRM055C28B352Z.

e

la Societa' Atena srl , con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della struttura denominata "Le Badesse" (situata a Macerata Feltria in via Abbadesse 6, accreditata per n. 20 p.l. livello assistenziale SRP 1 cod. ORPS 604849), rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si stipula il seguente Accordo contrattuale

Premesso

- Che la struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n 1;
- Che la struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come Residenza Sanitaria Psichiatrica con Decreto della Regione Marche n. 37 del 28 febbraio 2020 per n. 20 p.l. livello assistenziale SRP 1;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la Società Atena srl che gestisce la struttura denominata "Le Badesse" (COD. TIPOLOGIA SRP1-ORPS 604849) per il periodo dall'01.03.2020 al 31.12.2022, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche.

Per quanto sopra la struttura della società Atena s.r.l. erogherà prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito dei modelli per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n 1331/2014, che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01.01.2015. I livelli assistenziali autocertificati dalla struttura ex DGRM n. 1331/2014 corrispondono, per la struttura residenziale psichiatrica gestita dalla società Atena s.r.l., al livello SRP 1.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni saranno erogate in favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'ASUR Marche con spesa a carico del S.S.R., all'interno del numero di posti della presente convenzione, per gli anni 2020-2022 nel livello assistenziale SRP1.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente da parte dei competenti responsabili del DSM che dispongono l'inserimento. Al fine di dare omogeneità alla

procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AV1, individuato come Responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'ASUR – AV1, l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il D.S.M. e la struttura.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del direttore sanitario del DSM, sono quantificate e valorizzate sulla base della seguente tariffa pro capite/die, articolata per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	LEA e codice DGRM 1331/2014	Posti letto convenzionati ASUR	Quota SSR giornaliera
Le Badesse (604849)	SRP 1	20	€ 170,00

Per quanto d'interesse dell'Area Vasta 1, la spesa per l'anno 2020 presso la struttura in convenzione gestita dalla società Atena è quantificata in € 103.214,00, bolli inclusi, mentre per le altre Aree Vaste l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.

L'impegno economico per gli anni 2021-2022, sarà determinato annualmente dalle singole Aree Vaste sulla base degli inserimenti disposti dai rispettivi Direttori del DSM e sarà comunicato formalmente al fornitore.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

La tariffa dei posti convenzionati, in applicazione di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 e negli altri atti regionali di disciplina vigenti, è pari a € 170,00 a totale carico del SSR per il livello assistenziale SRP 1.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;

- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, visti dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L' Area Vasta 1 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Area Vasta uno sconto pari al 50 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura s'impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n 1 la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legitimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;

b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione

amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 14 Tutela della privacy

La Struttura convenzionata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 679/2016" e al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura convenzionata garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura convenzionata assicura in ogni caso espressamente che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

L'Area Vasta n 1, per il tramite del Referente privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura convenzionata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 50/2016 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali .

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 1 secondo le procedure previste dalla legge .

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, data _____

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore ASUR/Area Vasta n 1 _____

Allegato n. 1- Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali

Allegato n 1

all' Accordo Contrattuale
tra ASUR AV1 e società' Atena srl

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto l'Asur Marche – Area Vasta 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 "Regolamento UE 679/2016" e dell'art. 20 "Regolamento organizzativo Privacy" dell'Asur, adottato con determina del Direttore Generale ASUR n 349 del 30.05.2018 e s.m.i.

NOMINA

Il Dott Ferruccio Giovannetti nato a Montegrimano Terme (PU) in data 08.08.1955 responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la società Atena srl possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR AV1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandole i compiti di cui all'art.29 del D Lgs.vo n 196/2003 e s.m.i. La SV è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare, secondo la propria organizzazione interna, le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'art. 32 del "Regolamento UE 679/2016". Resta inteso che, nel caso si avvalga d'incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Luogo _____ data _____

Per accettazione

Firma del Responsabile _____